

“Bonus docenti”: i chiarimenti dell’Aran

L’Aran, rispondendo ad un quesito di un’istituzione scolastica (in allegato), è intervenuta per chiarire le corrette modalità di gestione del cosiddetto “bonus premiale” dei docenti (legge 107/2015) a seguito delle novità e delle modifiche introdotte dapprima con il CCNL del 2018 e poi con la legge 160/2019 e da ultimo con il CCNI sul MOF del 31.08.2020.

Questa nota corregge e integra – anche a seguito di nostro intervento - una precedente risposta inviata sempre dall’Aran ad altra scuola che però era incompleta e fuorviante perché non prendeva in considerazione le novità intervenute dopo il CCNL del 2018 con la legge 160/2019 e con il CCNI sul MOF del 31.08.2020.

Con questa nuova lettura delle disposizioni normative, l’Aran fa definitivamente chiarezza su alcuni aspetti dirimenti circa l’utilizzo delle risorse del “bonus docenti” così sintetizzabili:

- non vi è alcun vincolo normativo che imponga alla contrattazione di scuola di destinare le risorse dell’ex “bonus” alla premialità dei docenti;
- la finalizzazione delle risorse nelle contrattazioni di scuola deve essere coerente con quanto definito nell’ipotesi di CCNI sui criteri di riparto del MOF (il quale non prevede alcuna forma di “premierità”).

Di seguito i punti trattati dall’Aran nella ricostruzione della vicenda del “bonus”:

- Il CCNL del 2018 e la contrattualizzazione del “bonus”

Le risorse del “bonus docenti”, per effetto dell’art.40 del CCNL 2016-18, confluiscono, insieme alle altre risorse del MOF, nel nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Dette risorse sono finalizzate alla valorizzazione del personale docente e il CCNL (art. 22 comma 4 lett.c4 CCNL) affida alla contrattazione d’istituto i criteri di riparto dei compensi tra i docenti.

- La legge 160/2019 e la cancellazione di ogni vincolo di destinazione del “bonus”

Successivamente è intervenuta la legge 160/2019 che ha fatto venir meno l’univoca finalizzazione dei compensi alla valorizzazione del personale docente, ed ha sancito che le risorse siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione.

Con questa nuova disposizione viene superato l’originario impiego delle risorse che ora può essere disposto liberamente per le finalità definite in sede di contrattazione di scuola in favore tanto del personale docente che ata.

- L’assenza di vincoli normativi nell’utilizzo delle risorse dell’ex “bonus”

L'Aran non esclude che *"le parti della contrattazione integrativa non possano riconoscere autonomamente, in tutto o in parte, risorse per valorizzare e premiare l'attività dei docenti."* Ma *"tale finalizzazione deve essere definita nel contratto integrativo."*

Questa previsione dell'Aran evidenzia che non c'è più alcun vincolo normativo - derivante dalla sopravvivenza di parti della L.107/2015 come sostengono alcune associazioni professionali - che imponga alla contrattazione d'istituto di destinare parte delle risorse dell'ex "bonus" alla "premierità" del personale docente e, men che meno, del personale Ata.

- Il CCNI del 31.08.2020 e i vincoli per la contrattazione di scuola

Da ultimo l'Aran afferma che *"il contratto integrativo dovrà risultare coerente con quanto previsto nel contratto integrativo nazionale definito in sede Ministero dell'Istruzione"*.

L'Aran riconosce che è intervenuta una nuova disposizione, ovvero l'Ipotesi di CCNI del 31.08.2020 sui criteri di riparto delle risorse dei fondi del MOF alle scuole, che, seppur non di competenza dell'Aran (perché stipulato tra Ministero e OO.SS.) contiene misure applicative di cui i contratti di scuola devono necessariamente tener conto.

Ebbene, l'Ipotesi di CCNI non prevede alcuna premierità ma anzi stabilisce che:

- "Tali risorse (del bonus ndr), ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007" (art. 2 comma 1);

- "I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto, nonché per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, (...) destinate alla remunerazione del personale, sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa" (art. 2 comma 2)."

Alla luce di questa complessa ricostruzione, si può sostenere con ragione che non permane alcun vincolo normativo che imponga di finalizzare le risorse dell'ex "bonus" alla premierità dei docenti e che le contrattazioni di scuola devono liberamente definire i criteri con cui compensare gli impegni del personale docente e ata ai sensi dell'art.88 del CCNL 2006-09.

L' Aran, si noti bene, non fa nessun cenno al Comitato di valutazione. Per l'Aran questo organismo sembra proprio non avere esistenza in questo campo. Non poteva essere diversamente: le risorse sono state ricondotte al contratto di scuola e le forzature di alcune organizzazioni per tenere in piedi questo organismo non hanno alcun fondamento anche perché la sua funzione originaria è venuta meno già con le disposizioni sopra richiamate contenute nel CCNL 2016-2018. A maggior ragione è stata del tutto cancellata dopo l'approvazione della legge e del CCNI succitati.